

Codice A1817B

D.D. 30 dicembre 2021, n. 3948

L. R. 2/2008, art. 4 c. 1 lettera k). Rilascio alla "Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como" della concessione per l'occupazione delle aree e delle strutture necessarie all'esercizio del servizio pubblico di linea sul lago Maggiore. Periodo 01/01/2022 - 31/12/2026.



ATTO DD 3948/A1817B/2021

DEL 30/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: L. R. 2/2008, art. 4 c. 1 lettera k). Rilascio alla "Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como" della concessione per l'occupazione delle aree e delle strutture necessarie all'esercizio del servizio pubblico di linea sul lago Maggiore. Periodo 01/01/2022 – 31/12/2026.

Premesso che:

ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera k della legge regionale 17 gennaio 2008 n. 2 competono alla Regione le funzioni amministrative relative al rilascio dei provvedimenti di concessione dei beni del demanio idrico della navigazione ai gestori dei servizi di trasporto pubblico di linea che esercitano l'attività sulle vie di navigazione piemontese;

il gestore del servizio di trasporto pubblico di linea sul lago Maggiore riguardante il bacino demaniale della provincia del Verbano Cusio Ossola e il bacino demaniale della provincia di Novara è la "Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como", Ente governativo dipendente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

l'esercizio del servizio è svolto dallo Stato tramite sua amministrazione dall'anno 1948 e interessa quasi tutti i comuni piemontesi e lombardi che si affacciano sul lago Maggiore, oltre alla vicina Svizzera; le Stazioni di imbarco sul territorio piemontese sono: Arona, Meina, Lesa, Belgirate, Stresa Capoluogo, Stresa Carciano, Stresa Isola Bella, Stresa Isola Superiore, Baveno, Verbania Pallanza, Verbania Villa Taranto, Verbania Intra, Ghiffa, Oggebbio, Cannero Riviera, Cannobio ; le strutture portuali sul territorio piemontese sono poste nei comuni di Arona e di Verbania;

con precedente concessione rep. n. 00027 in data 17/01/2017 e relativo atto aggiuntivo del 21/08/2017 perfezionata in forza della determinazione dirigenziale n. 3787 del 21/12/2016 sono stati disciplinati i rapporti relativi all'utilizzo dei beni necessari all'espletamento del servizio pubblico di linea sul lago Maggiore per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2021;

con istanza in data 2878 del 17/05/2021 la "Gestione Governativa Navigazione Lago Maggiore, di Garda e di Como" ha chiesto il rinnovo della concessione.

Visto l'articolo 8 comma 9 della legge regionale 17 gennaio 2008 n.2, ove si dispone che: "la Regione, d'intesa con il gestore del servizio pubblico di linea, individua le aree e le strutture da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea e le affida in concessione al gestore, previo versamento al comune o alla gestione associata di un canone determinato dalla Regione in relazione alla natura pubblica del servizio prestato ed agli oneri affidati.

Vista la D.G.R. n. 75-3813 in data 4/8/2016 dove vengono approvati i criteri per l'individuazione delle aree e delle strutture da assegnare ai gestori del servizio di trasporto pubblico di linea sulle vie di navigazione piemontesi, i criteri per la definizione del contenuto dell'atto di concessione e i criteri e le tariffe per la determinazione dei relativi canoni annui, demandando al dirigente del Settore Tecnico Novara – Verbania le procedure relative al rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni demaniali temporanee al gestore del servizio pubblico di linea.

Visto, in particolare, che con la sopra citata deliberazione è stato disposto, tra l'altro, :

- con riferimento alla individuazione delle aree e delle strutture demaniali da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea che questa avvenga in modo unitario e funzionale al servizio stesso, così che non si creino interferenze con ogni aspetto inerente lo svolgimento dell'attività di trasporto di linea e che le medesime aree siano assegnate in via esclusiva al gestore, tenuto conto delle esigenze da questo manifestate, e ne sia garantito l'accesso e la piena fruizione per l'attività in argomento; ove si riscontri la presenza di beni da attribuire al gestore, attualmente in uso a terzi, il gestore stesso potrà concordare, direttamente con i soggetti terzi e nel rispetto dei diritti di questi ultimi, forme di gestione più funzionali all'espletamento dell'attività istituzionale;

- con riferimento alla definizione dei canoni, che i medesimi, al fine di dare omogeneità nell'ambito del territorio del lago Maggiore, debbano essere quantificati stabilendo criteri simili a quelli vigenti sull'altra sponda del lago Maggiore in territorio lombardo e che le tariffe per la determinazione del canone annuo debbano essere quelle indicate ai punti 1 e 2 di cui all'Allegato "1" della stessa deliberazione, rapportate all'anno 2022, tenuto conto dell'adeguamento ISTAT, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 8 della l.r. n. 2/2008 e dall'articolo 25, comma 1, del reg. reg. 13/R - 2009;

- con riferimento alla definizione delle clausole dell'atto di concessione che lo stesso dovrà prevedere che siano posti a carico del gestore gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al mantenimento in efficienza dei beni concessi e che per le concessioni pluriennali dovrà essere previsto l'obbligo di presentazione di un piano di manutenzione, (particolari clausole potranno disciplinare eventi straordinari non prevedibili tenendo conto della specificità dei beni concessi o del soggetto concessionario, così come potranno essere disciplinate in modo specifico le spese a carico della Gestione Governativa in quanto subordinate ai limiti imposti dal bilancio dello Stato); che l'atto di concessione dovrà prevedere clausole a salvaguardia dei beni concessi ed a tutela del concedente; che, in relazione alla specificità di ciascun ambito oggetto di concessione, tenuto conto delle necessità espresse dal gestore al fine dell'espletamento del servizio pubblico, potranno essere definite e regolamentate particolari condizioni di utilizzo. Sempre con riferimento alla definizione delle clausole di concessione è stato disposto che la durata della concessione non possa superare 5 anni e che, per quanto concerne la Gestione Governativa, per la sua natura di Organo dello Stato, finché continuerà ad esercitare il servizio pubblico di linea sul lago Maggiore, in esecuzione della Legge 614/1957, avrà diritto a perpetrare le occupazioni in essere e, pertanto, avrà diritto al rilascio o rinnovo della concessione.

Visto l'elaborato di individuazione dei beni da concedere alla "Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como" per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico di linea sul lago Maggiore, documento che verrà allegato alla concessione demaniale per farne parte integrante e sostanziale (allegato "A").

Considerato che, rispetto alla Concessione Rep. 00027 del 09/01/2017 e a seguito di riunione tra la Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania e la Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como del 27/10/2021, si inglobano nella nuova Concessione dal 01/01/2022 al 31/12/2026 le seguenti aree, come da planimetrie allegate:

- Scalo di Pallanza area wc ad uso esclusivo Navigazione Lago Maggiore (pag. 15 Allegato A);
- Porto Verbania-Intra chiatta di superficie 23,5x8m a (pag. 18 Allegato A);
- Porto Verbania-Intra area parcheggio "Bernardino" per le auto dei dipendenti della Navigazione Lago Maggiore, precedentemente inserito nell'Atto Aggiuntivo alla Concessione Rep. 00027/2017 (pag. 18 Allegato A).

Visto che a seguito di richiesta in tal senso avanzata dal Settore Tecnico Novara – Verbania, sulla base degli incontri precedentemente tenuti con la Gestione Governativa, la Gestione medesima ha esplicitato il proprio consenso in merito al raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 8, comma 9, della l. r. n. 2/2008 e s. m. e i., e ha provveduto a trasmettere, debitamente sottoscritti per accettazione dal Direttore Generale dell'ente, il testo del disciplinare di concessione e l'elaborato riportante le planimetrie delle stazioni lacuali evidenziando i beni e le strutture funzionali all'esercizio del servizio pubblico di linea sul lago Maggiore da assegnare in concessione al Gestore medesimo.

Ritenuto che, in base ai contenuti della sopraccitata nota, l'intesa di cui all'art. 8 comma 9 della legge regionale n. 2/2008, possa essere ritenuta raggiunta sia sotto l'aspetto di individuazione delle aree e delle strutture che dei contenuti dell'atto di concessione e che si possa, pertanto, procedere al rinnovo della concessione per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026.

Rilevato che:

- la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 75-3813 in data 4/8/2016 ha determinato i canoni per l'anno 2016 secondo gli importi individuati nell'allegato A alla medesima delibera assoggettando, per gli anni successivi, i canoni stessi alla rivalutazione ISTAT secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 8 della l.r. n. 2/2008 e dall'articolo 25, comma 1, del reg. reg. 13/R - 2009;
- il canone dovuto dalla "Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como" per l'anno 2022, tenuto conto della variazione ISTAT pari allo -0,30%, ammonta ad euro 14.360,64, di cui euro 5.782,60 dovranno essere versati a favore della Gestione associata del demanio idrico lacuale del bacino della provincia del Novara ed euro 8.578,04 (7.477,50 + 1.100,54 di area parcheggio Intra) dovranno essere versati a favore della Gestione associata del demanio idrico lacuale del bacino della provincia del Verbano Cusio Ossola;
- gli atti compiuti dalla "Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como" in quanto soggetto che agisce in nome e conto dello Stato, sono assimilabili agli atti dello Stato e pertanto, ai sensi dell'articolo 57, comma 7, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e dell'articolo 39 della l.r. 23/01/1984, n. 8 e s. m. e i. le spese di registrazione saranno a carico della Regione Piemonte, esente bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.;
- il pagamento del canone di concessione per l'anno 2022 dovrà avvenire, così come previsto

nell'atto di concessione, entro 30 giorni dal perfezionamento dello stesso;
- che il rinnovo della concessione avviene senza soluzione di continuità con il precedente atto concessorio e che, pertanto, non si rende necessario procedere alla restituzione del bene con conseguente redazione di verbale di consegna.

Preso atto della sopraccitata intesa e ritenuto, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 75-3813 in data 4/8/2016, che:

- le aree e le strutture da assegnare alla "Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como" debbano essere quelle individuate nell'allegato "A" e che il medesimo verrà allegato all'atto di concessione per farne parte integrante e sostanziale;
- il testo dell'atto di concessione da sottoporre alla firma debba essere quello riportato nell'allegato "B".

Tenuto conto che il presente provvedimento è emesso entro i termini previsti dal procedimento.

Ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la l.r. 2/2008 e s. m. e i.
- Visto il Regolamento regionale 13/R 2009.
- Vista la D.G.R. n. 75-3813 in data 4/8/2016.

determina

- di dare atto che è intervenuta l'intesa prevista dall'articolo 8 comma 9 della legge regionale 17 gennaio 2008 n. 2 sull'individuazione delle aree e delle strutture da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea sul lago Maggiore esercitato dalla "Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como " per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026;
- di disporre, per le ragioni espresse in premessa, per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026, il rilascio della concessione dei beni demaniali argomento dell'intesa alla "Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como " così come riportati nell'allegato "A";
- di approvare il sopraccitato documento di individuazione dei beni demaniali e il testo dell'atto di concessione, rispettivamente contrassegnati come allegato "A" e allegato "B", documenti che vengono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale ;
- di stabilire che il canone dovuto per l'occupazione dei beni in questione riferito all'anno 2022 è di euro 14.360,64 da versarsi alle gestioni associate competenti per territorio secondo quanto indicato in premessa;
- di dare atto che ai sensi dell'articolo 57, comma 7, del d.P.R. 26/04/1986, n. 131 e dell'articolo 39 della l. r. 23/01/1984 , n. 8 e s. m. e i. le spese di registrazione sono a carico della Regione Piemonte, esente bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

La presente determinazione sarà pubblicata su B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61

dello Statuto e dell'articolo 5 della l. r. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.lgs n. 33/2013.

I Funzionari estensori
Dr.ssa Elena Frosio
Ing. Federico Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'